

EDUCatt

Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell'Università Cattolica

STATUTO DELLA FONDAZIONE

EDUCatt - Ente per Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

Codice Fiscale: 97489410155 – P. IVA: 06529660968

Iscrizione al Registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Milano con atto n. 14-12-1341 del 29 novembre 2016.

Sede centrale: Milano | Largo A. Gemelli 1

Sede operativa: via L. Necchi 9

web: www.educatt.it | www.educatt.org

Presidenza | Direzione:

tel. 02.7234.2415 | fax 02.80.53.215 | mail direzione.dsu@educatt.it

Comunicazione istituzionale e promozione:

tel. 02.7234.3234 | 02.7234.3201 | mail comunicazione@educatt.org

org

Accoglienza studenti, informazioni e agevolazioni economiche:

tel. 02.7234.2416 | fax 02.7234.3771 | mail info.dsu@unicatt.it

Ristorazione:

tel. 02.7234.2400 | mail segreteria.operativa.dsu@educatt.org

Assistenza sanitaria e psicologica:

Largo Gemelli 1 | tel. 02.7234.2217 | mail centro.sanitario.dsu@educatt.it

Soluzioni e strumenti - Libri:

tel. 02.7234.3226 | mail librario.dsu@educatt.it (distribuzione)

tel. 02.7234.2235 | mail editoriale.dsu@educatt.it (produzione)

Viaggi e vacanze studio:

Agenzia CTS | tel. 02.805.5595 | fax 02.805.6738

Sede di Brescia: via Tosio 1

Accoglienza studenti, informazioni, ristorazione e agevolazioni economiche:

tel. 030.2406.202 | mail info.bs.dsu@educatt.it

Libri (distribuzione):

Libreria Università Cattolica, via Trieste 17/D

tel. 030.2406.440 | fax 030.2406.441 | mail libreria-bs@unicatt.it

Sede di Piacenza: via dell'Anselma 7

Accoglienza studenti, informazioni, ristorazione, libri (distribuzione):

tel. 0523.62.11.11 | fax 0523.579.416 | mail info.pc.dsu@educatt.it

Sede di Roma: Largo F. Vito 1

Accoglienza studenti, informazioni, ristorazione, libri (distribuzione):

tel. 06.301.54.210 | fax 06.301.55.708 | mail info.rm.dsu@educatt.it

SOMMARIO

Articolo 1 – Istituzione, denominazione e sede	5
Articolo 2 – Finalità istituzionali.....	6
Articolo 3 – Beneficiari dei servizi	10
Articolo 4 – Patrimonio e mezzi finanziari	11
Articolo 5 – Esercizio finanziario	14
Articolo 6 – Organi di EDUCatt	15
Articolo 7 – Il Presidente	15
Articolo 8 – Il Consiglio di Amministrazione	17
Articolo 9 – Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione	20
Articolo 10 – Dimissioni o decadenza di membri del Consiglio di Amministrazione	21
Articolo 11 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	22
Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	25
Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori	29
Articolo 14 – Il Direttore	31
Articolo 15 – Struttura organizzativa degli uffici	32
Articolo 16 – Modifiche allo statuto	33
Articolo 17 – Durata ed estinzione dell’Ente.....	33
Articolo 18 – Norme applicabili	34
Articolo 19 – Norma transitoria	34

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1) L'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA EDUCATT (di seguito e per brevità EDUCatt) è una fondazione senza fine di lucro istituita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito e per brevità Università Cattolica) quale suo ente ausiliario e strumentale per l'attuazione degli interventi inerenti il diritto allo studio universitario in favore degli studenti iscritti a corsi di ogni livello presso l'Università Cattolica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Università Cattolica, contribuendo così al conseguimento del successo formativo degli studenti.

2) L'Università Cattolica è ente fondatore e di indirizzo di EDUCatt.

3) EDUCatt ha sede in Milano, in Largo Agostino Gemelli n. 1 e potrà istituire sedi secondarie in tutte le località ove siano presenti sedi dell'Università Cattolica.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ ISTITUZIONALI

1) EDUCatt ha per fine istituzionale lo svolgimento, in qualità di ente ausiliario e strumentale dell'Università Cattolica, delle attività funzionali alla gestione degli interventi ed all'erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio universitario, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 nonché ai sensi della Legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario), di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, vigenti e future, di ogni altra disposizione inerente al diritto allo studio prevista dalla legislazione vigente e dalle convenzioni tra l'Università Cattolica, la Regione Lombardia e le altre Regioni in cui si trovano le sue sedi o altri enti pubblici e privati, nonché lo svolgimento di ogni altra forma di prestazione o assistenza utile ad attuare il diritto allo studio, comprese tutte le ulteriori attività che l'Università Cattolica intenda affidare a EDUCatt in consonanza coi rispettivi fini istituzionali.

2) Restano ferme le dirette competenze e funzioni affidate all'Università Cattolica ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33.

3) EDUCatt, con riferimento agli strumenti ed ai servizi per il conseguimento del successo formativo degli studenti come definiti ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 68/2012, per lo svolgimento della propria attività istituzionale come definita al precedente comma 1, in via esemplificativa:

- a) raccoglie e fornisce all'Università Cattolica i dati per la rilevazione del fabbisogno di servizi;
- b) predispone, sottopone all'Università Cattolica ed attua i programmi di organizzazione ed erogazione di servizi;
- c) predispone e sottopone all'Università Cattolica i bandi per l'accesso ai servizi a concorso;
- d) espleta, per conto dell'Università Cattolica, le operazioni di concorso per l'accesso ai servizi, redige le relative graduatorie e compie ogni altra inerente attività esecutiva;

- e) verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'accesso ai servizi;
 - f) eroga le prestazioni finanziarie, organizza ed attua le ulteriori prestazioni di servizi, nell'ambito dei programmi dell'Università Cattolica;
 - g) predispose il programma annuale degli interventi preventivo e consuntivo;
 - h) raccoglie i dati relativi agli interventi gestiti da presentare ai sistemi informativi regionali e/o nazionali;
 - i) organizza ed attua le attività di carattere editoriale strumentali o connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario;
 - j) espleta ogni ulteriore attività, inerente all'attuazione del diritto allo studio, a essa demandata dall'Università Cattolica;
 - k) partecipa ai bandi di progettazione anche europei secondo i fini istituzionali espressi nel presente statuto.
- 4) EDUCatt persegue le sue finalità, di attuazione delle iniziative e dei programmi dell'Università Cattolica concernenti

la promozione del diritto allo studio universitario, agendo costantemente in linea con gli scopi, i valori e i principi cristiani che ispirano l'Università Cattolica, ai sensi dell'art. 1 dello statuto dell'Università Cattolica stessa, e operando nell'ambito delle indicazioni programmatiche impartite dall'Università Cattolica.

5) In particolare l'organizzazione della gestione dei Collegi dell'Università Cattolica verrà disciplinata con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Università Cattolica, tenendo conto della finalità di assicurare la continuità con la tradizione dei Collegi e del loro precipuo ruolo nell'impostazione formativa dell'Università Cattolica. Rimangono ferme le competenze e prerogative esclusive dell'Università Cattolica in ordine all'approvazione dello Statuto e del Progetto Formativo dei Collegi.

6) Per la realizzazione delle proprie finalità EDUCatt può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile allo scopo dall'organo amministrativo, ivi compresa la partecipazione

alla costituzione o l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società o enti aventi finalità analoghe o strumentali allo scopo, fermo restando che le attività di natura economico-finanziaria non potranno assumere carattere di prevalenza rispetto al fine istituzionale espresso nel precedente comma 1 e con esclusione di qualsiasi esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

7) EDUCatt opererà, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in tutto il territorio nazionale, in particolare dove si trovano unità locali della Università Cattolica.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI DEI SERVIZI

1) EDUCatt offre i propri servizi, in via prioritaria, a tutti gli studenti iscritti ai corsi di ogni livello attivati presso tutte le sedi dell'Università Cattolica.

2) L'accesso ai servizi di EDUCatt avverrà secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, nel rispetto delle norme di legge e

regolamentari e delle convenzioni vigenti tra l'Università Cattolica e le Regioni in cui si trovano unità locali della Università Cattolica, nonché delle specifiche indicazioni e linee programmatiche definite dalla stessa Università Cattolica.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, a opera della Università Cattolica, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione
 - espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
 - ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione

abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

2) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e
 - privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo, compresi i fondi regionali e in genere
 - pubblici destinati al diritto allo studio, acquisiti direttamente o per tramite della Università Cattolica;
- c) delle dotazioni finanziarie che l'Università Cattolica potrà periodicamente conferire a EDUCatt, anche impiegando i fondi pubblici per il finanziamento degli interventi per il diritto allo studio messi a disposizione dall'Università Cattolica, fermo il rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi ai suddetti fondi;

d) delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

3) EDUCatt si può avvalere, per la realizzazione degli interventi rientranti nelle proprie finalità istituzionali, di beni mobili ed immobili messi a disposizione a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, nonché in particolare dall'Università Cattolica e dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

4) Il patrimonio e i mezzi finanziari di EDUCatt potranno essere impiegati esclusivamente per il funzionamento dell'ente e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

5) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante

la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario di EDUCatt ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) EDUCatt persegue i propri fini e svolge la propria attività secondo criteri di sana e prudente gestione e sostenibilità economica.
- 3) Entro il 31 dicembre di ciascun anno, EDUCatt predispone il preventivo economico per l'anno successivo e lo trasmette, entro i successivi dieci giorni, agli organi direttivi dell'Università Cattolica. L'Università Cattolica, nel caso in cui il preventivo non risulti in pareggio, ovvero per qualsiasi altra ragione, potrà rinviare il Preventivo al Consiglio di Amministrazione di EDUCatt, affinché apporti le modifiche o integrazioni necessarie, nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni impartite dall'Università Cattolica.

- 4) Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione di EDUCatt approva il bilancio consuntivo dell'esercizio e l'unita relazione di commento, e lo trasmette entro i successivi dieci giorni agli organi direttivi dell'Università Cattolica per l'approvazione da parte di quest'ultima.
- 5) EDUCatt si avvarrà di una società di revisione legale, iscritta nell'apposito albo, per la revisione contabile del bilancio consuntivo annuale della Fondazione e per la sua asseverazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI DI EDUCATT

15

1. Sono Organi di EDUCatt:
- a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di amministrazione
 - c) Il Collegio dei Revisori
 - d) Il Direttore

ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente di EDUCatt è nominato dal Rettore dell'Università Cattolica tra i professori di ruolo dell'Università Cattolica, dura in carica quattro esercizi, è rinnovabile anche più volte e cessa dalle funzioni

con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione per qualsiasi causa del rapporto di servizio con L'Università Cattolica comporta automatica decadenza dalla carica.

2) Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza di EDUCatt di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere da esso assunte;
- b) promuove lo sviluppo di EDUCatt e ne coordina l'attività, impartendo le necessarie direttive;
- c) mantiene i rapporti con l'Università Cattolica, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle convenzioni tra l'Università Cattolica e EDUCatt;
- d) firma gli atti e i documenti e può conferire procure per determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e/o di urgenza adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta

per gli atti a contenuto generale, e li sottopone a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare utile.

3) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le funzioni del Presidente saranno svolte, fino alla nomina del nuovo, dal Consigliere con la maggiore anzianità di carica, ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età. Il Consigliere facente funzione dovrà dare immediata comunicazione al Rettore, affinché provveda alla nomina del nuovo Presidente.

4) Il Consigliere più anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

17

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione di EDUCatt è composto di nove consiglieri ed esattamente:

- a) dal Presidente;
- b) da cinque membri nominati dal Rettore dell'Università Cattolica, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di cui

almeno due scelti tra i membri di detto Consiglio nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b), dello Statuto dell'Università Cattolica;

- c) da tre rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità di cui agli artt. 135 e seguenti del regolamento Generale di Ateneo dell'Università Cattolica.

2) Possono essere eletti Consiglieri, quali rappresentanti degli studenti, unicamente studenti dell'Università Cattolica iscritti in corso o fuori corso per non più di due anni entro il termine per la presentazione delle candidature stabilito con l'atto di indizione delle elezioni. La perdita di detti requisiti determina la decadenza. In qualsiasi caso di cessazione dalla carica subentra il primo dei non eletti, così come più avanti previsto. I rappresentanti degli studenti restano in carica per un biennio accademico e comunque sino a quando il Rettore dell'Università Cattolica comunica ufficialmente

alla Fondazione i nominativi dei nuovi Consiglieri eletti dagli studenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e cessa dalle funzioni con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, eccettuati i rappresentanti elettivi degli studenti, che vengono rinnovati ogni due anni ai sensi dell'art. 138 del regolamento Generale di Ateneo dell'Università Cattolica.

4) Se, nel corso del mandato, un Consigliere viene a mancare per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione a norma dell'art. 10 del presente statuto e il Consigliere subentrato rimane in carica sino al compimento del quadriennio o, se rappresentante degli studenti, del biennio di carica del componente sostituito.

5) I membri diversi dai rappresentanti degli studenti possono essere nominati anche per più mandati consecutivi.

6) I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a due sedute consecutive. I membri nominati dal Rettore dell'Università Cattolica possono essere dallo

stesso revocati per giusta causa, in caso di violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo Statuto.

7) Il Consiglio di Amministrazione può insediarsi e funzionare validamente anche in assenza della designazione o dell'elezione di alcuni dei suoi componenti, purché i membri designati o eletti costituiscano la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio stesso.

8) Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio stesso, che ne determina l'entità in importi individuali annui, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori e dell'Università Cattolica nei limiti stabiliti da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. n.

ARTICOLO 9 – RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) I Rappresentanti degli studenti sono eletti in occasione dell'elezione degli organi universitari di cui all'art. 99 del D.P.R.

11 luglio 1980 n. 382, secondo il Regolamento approvato dall'Università Cattolica.

2) La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione di EDUCatt ha, in particolare, funzione di verifica e garanzia, relativamente ai servizi di cui al Decreto Legislativo n. 68/2012, del livello qualitativo dei servizi offerti e dell'efficacia della gestione.

ARTICOLO 10 – DIMISSIONI O DECADENZA DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, da parte di un Consigliere nominato ai sensi del presente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di EDUCatt ne informa immediatamente il Rettore dell'Università Cattolica, affinché provveda a quanto di necessità per la nomina del nuovo Consigliere.

2) Le dimissioni hanno effetto immediato se permane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio; altrimenti hanno effetto dalla data in cui, a seguito dell'ac-

cettazione della carica da parte del sostituto o dei sostituti, la maggioranza è ricostituita.

3) Se il Consigliere cessato è rappresentante degli studenti subentra il primo degli studenti non eletti nell'ambito della medesima lista elettorale di appartenenza.

ARTICOLO II – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di EDUCatt. In particolare, in attuazione degli indirizzi e programmi deliberati dall'Università Cattolica, e comunque nel rispetto delle convenzioni vigenti tra l'Università Cattolica, le Regioni in cui opera e altri enti, il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, la dotazione del personale e il relativo regolamento; adotta il Regolamento di amministrazione e contabilità, definendone il

- contenuto in conformità alla normativa vigente;
- b) determina periodicamente gli indirizzi, programmi e modalità di attuazione delle finalità statutarie;
 - c) approva il preventivo economico, nonché le sue eventuali variazioni, e lo trasmette, entro dieci giorni dall'approvazione, agli organi direttivi dell'Università Cattolica;
 - d) approva il bilancio consuntivo e l'unita relazione di commento e lo trasmette entro dieci giorni dall'approvazione agli organi direttivi dell'Università Cattolica;
 - e) delibera in ordine alle convenzioni con l'Università Cattolica inerenti alla gestione degli interventi per il diritto allo studio;
 - f) delibera sui bandi di concorso, sul programma di attività e sulle modalità di attuazione degli interventi per il diritto allo studio;
 - g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

- h) delibera la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'esplicitamento delle funzioni proprie di EDUCatt, l'acquisto di beni mobili, nonché la loro manutenzione;
- i) delibera l'acquisto e l'eventuale alienazione di beni immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;
- j) predispose il rapporto annuale sull'attuazione dei servizi per il diritto allo studio, che viene messo a disposizione degli enti territoriali e/o nazionali;
- k) stabilisce le tariffe di accesso ai servizi, nell'ambito delle norme applicabili, dei programmi definiti dall'Università Cattolica, delle convenzioni tra EDUCatt e l'Università Cattolica, degli indirizzi e programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione stesso, e comunque fermo il rispetto del vincolo di pareggio di bilancio;
- l) ratifica le delibere assunte in via d'urgenza e/o necessità del Presidente;

- m) delibera su ogni altro provvedimento concernente la gestione di EDUCatt, per il quale le leggi, i regolamenti e il presente statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo;
- n) predisporre e approva i regolamenti.

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma quattro volte l'anno ovvero in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare per posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione nonché l'ordine degli argomenti da trattare.
- 3) In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con preavviso

di almeno 48 ore, mediante telegramma, telefax o altro mezzo idoneo.

4) Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Sono valide le riunioni totalitarie anche in mancanza di regolare convocazione.

5) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di vi-

sionare, ricevere o trasmettere documenti.

6) Le deliberazioni per essere valide, salva diversa indicazione delle leggi e dello Statuto, devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le astensioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza.

7) Le deliberazioni divengono immediatamente esecutive, a meno che disponga diversamente la normativa applicabile. Sono pubblicate a cura del Direttore per estratto mediante affissione in apposito albo, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

8) I Consiglieri non possono prendere parte al voto su questioni che riguardino la loro persona o parenti e affini entro il quarto grado, o comunque in relazione alle quali abbiano un interesse, proprio o di terzi, in contrasto con quello di EDUCatt.

9) Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può invitare funzionari di EDU-

Catt o esperti esterni per acquisire chiarimenti necessari.

10) I verbali di ogni riunione sono redatti dal Direttore di EDUCatt e firmati dallo stesso e dal Presidente.

11) Il verbale è approvato nella riunione successiva, trascritto su apposito Libro e conservato dal Direttore.

12) Ulteriori eventuali norme per il suo miglior funzionamento potranno essere stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ARTICOLO 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Rettore dell'Università Cattolica, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, tutti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per non più di una volta.

2) Il Collegio dei Revisori:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sull'amministrazione di EDUCatt;
- b) agisce in propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi di EDUCatt;
- c) presenta annualmente una Relazione sul Preventivo economico e una sul Bilancio consuntivo, che vengono allegate ai suddetti documenti e trasmessi agli organi direttivi dell'Università Cattolica.

3) I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni, del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso Consiglio.

4) Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5) Non può essere membro del Collegio dei Revisori chi sia coniuge parente o affine entro il quarto grado con membri del Consiglio di Amministrazione di EDU-Catt o dell'Università Cattolica o sia stato dipendente degli stessi entro i dodici mesi precedenti la nomina.

6) Il Presidente del Collegio dei Revisori è individuato all'atto della designazione dei membri da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica. In caso di cessazione dalla carica subentra nelle sue funzioni il Revisore con la maggiore anzianità di carica, ovvero il più anziano di età.

7) L'eventuale compenso spettante ai Revisori è determinato dal Consiglio di

Amministrazione dell'Università Cattolica di triennio in triennio, all'atto della designazione, in misura non superiore a quello previsto dalla tariffa professionale.

ARTICOLO 14 – IL DIRETTORE

1) Il Direttore di EDUCatt è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, che ne determina il periodo di carica, ed è rinnovabile anche più volte.

2) Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione di EDUCatt; dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e alla gestione dell'ente, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nell'ambito delle direttive e dei programma stabiliti dall'Università Cattolica e dal Consiglio di Amministrazione di EDUCatt, del quale esegue le deliberazioni; cura gli atti contabili; ha i poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti delle previsioni di bilancio e delle attribuzioni stabilite dai regolamenti attuativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e di quelle a lui appositamente delegate dal Consiglio stesso; predispone gli atti per

la redazione del Preventivo economico e del Bilancio consuntivo.

3) Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine all'attività svolta e partecipa, con funzione consultiva, alle adunanze dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 15 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI

1) Le strutture organizzative sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, secondo le necessità operative di EDUCatt.

2) Per il funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi, di EDUCatt potrà, inoltre: subentrare nei rapporti con il personale dell'Università Cattolica attualmente in servizio presso il preesistente "I.S.U. Università Cattolica"; avvalersi di personale posto a disposizione dall'Università Cattolica; stipulare apposite convenzioni con l'Università Cattolica per la prestazioni di servizi.

3) EDUCatt può altresì ricorrere a prestazione di lavoro dipendente o autonomo secondo le forme previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1) Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di EDUCatt, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

33

ARTICOLO 17 – DURATA ED ESTINZIONE DELL'ENTE

- 1) EDUCatt ha durata indeterminata.
- 2) L'estinzione di EDUCatt può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, che provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.
- 3) In caso di estinzione di EDUCatt, per qualunque causa, il patrimonio netto finale

risultante dalla liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto all'Università Cattolica che dovrà utilizzarlo per finalità analoghe allo scopo ovvero in forza di espressa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ad altro ente che persegua finalità analoghe, salvo diverse disposizioni di legge.

ARTICOLO 18 – NORME APPLICABILI

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge statali e/o regionali.

34

ARTICOLO 19 – NORMA TRANSITORIA

1) In sede di prima costituzione il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7, comma primo, lett. b) sono nominati contestualmente all'atto di istituzione di EDUCatt. L'organo amministrativo si completa con l'elezione dei rappresentanti degli studenti.

2) I membri del Collegio dei Revisori in prima costituzione sono nominati all'atto di istituzione di EDUCatt.